



Statuto

(aggiornato con le variazioni approvate dall'Assemblea Nazionale del 2 febbraio 2019)

Art.1 – Costituzione -

E' costituita tra i Consulenti Tributari un'Associazione di categoria a carattere nazionale, apartitica, senza scopo di lucro, denominata "A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari", fondata per atto pubblico in Ancona nel 1984, in breve anche A.N.CO.T.

Art.2 - Sede e durata -

L'A.N.CO.T. ha sede in Roma. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata.

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.3 - Scopi -

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere il profilo professionale degli iscritti;
- b) realizzare le aspirazioni della categoria a un ordinamento sociale più giusto, che la renda partecipe delle scelte di politica economica e sociale;
- c) organizzare gli Associati sull'intero territorio nazionale e guidarli verso l'affermazione dei loro diritti attraverso la tutela politico sindacale della figura del Tributarista;
- d) rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, attraverso la condivisione della vita dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) intervenire su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione il ruolo e i concreti interessi degli Associati;
- f) realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati di usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale, nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta. La formazione tributaria permanente sarà l'attività prevalente dell'Associazione in quanto ritenuta fondamentale per l'affermazione professionale del Consulente Tributario/Tributarista;
- g) rilasciare ai propri iscritti, secondo la normativa vigente, apposita attestazione di qualità relativa:
 - al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
 - alla regolare iscrizione all'Associazione;
 - agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 - al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
 - all'eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI;
 - alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente.

Art.4 - Obiettivi e Compiti -

L'Associazione si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti, sul piano organizzativo e legislativo, i necessari interventi;
- b) favorire l'organizzazione degli Associati sul piano territoriale, attraverso le Sezioni Provinciali, finalizzata alla gestione unitaria dell'attività associativa;
- c) tutelare i diritti dei propri Associati e supportarli nella soluzione dei problemi generali legati all'attività professionale e nelle controversie che dovessero essere instaurate anche nei confronti di altre categorie professionali svolgenti attività similari;

Libro Verbali Assemblee Nazionali

- 
- d) costituire centri di studio con lo scopo di realizzare la formazione permanente degli iscritti;
 - e) far osservare il Codice Deontologico e di Condotta mediante la costituzione di un apposito organismo al quale deferire le inadempienze;
 - f) richiedere agli Associati di tutelare la clientela attraverso la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale;
 - g) coordinarsi, aderire e/o federarsi a comitati, associazioni e istituti professionali, nazionali e non, nei confronti dei quali vi sia comunanza o semplice affinità di scopi e d'intenti, anche in ambito mutualistico e previdenziale;
 - h) rilasciare agli iscritti attestati di qualità e di qualificazione dei servizi prestati conformemente alle norme vigenti;
 - i) promuovere e propagandare l'immagine e la funzione professionale degli associati;
 - j) istituire uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, anche in convenzione con altre associazioni ed enti, presso il quale gli utenti possono rivolgersi nel caso di contenzioso con i singoli professionisti.

E' escluso l'esercizio di ogni attività commerciale, se non necessaria o strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'Associazione può costituire fondazioni e società con unico socio o assumere interessenze e partecipazioni in società di qualsiasi tipo che abbiano per oggetto sociale scopi analoghi ai propri.

Art.5 - Proventi e Patrimonio -

1 - I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative versate dagli Associati, ai sensi del presente Statuto;
- b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie di varia natura effettuate da privati, pubbliche amministrazioni, enti locali, nazionali e sovranazionali, istituti di credito e altri enti in genere;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse direttamente dall'Associazione;
- e) dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi.

In ogni caso, i proventi diversi dalle quote, dalle contribuzioni, dai lasciti e dalle donazioni, anche se di natura commerciale, devono riferirsi ad attività secondarie, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'Associazione, né sia di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia dell'Associazione stessa.

2 - Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) dai beni mobili e immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- b) dai marchi, licenze, programmi e altre attività immateriali realizzate o acquisite in via definitiva;
- c) dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni e interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che esercitano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- d) dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- e) dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

È fatto divieto di procedere durante la vita dell'Associazione alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Al momento dello scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi e in giudizio -

L'Associazione risponde di fronte ai terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente nell'ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto.



Art. 7 - Categorie di associati -

Gli associati si distinguono in:

- Associati Ordinari
- Associati Sostenitori
- Associati Onorari

Possono ricoprire la qualifica di Associati Ordinari coloro che:

- a) esercitano, in forma individuale o societaria, la professione di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative;
- b) se persone fisiche, amministratori o soci operativi di società sono in possesso dei requisiti morali e professionali indicati nell'apposito regolamento di cui all'art. 18;
- c) presentano domanda di ammissione all'Associazione ai sensi del successivo art. 8.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto e possono rivestire cariche sociali.

Possono rivestire la qualifica di Associati Sostenitori coloro che:

- a) non svolgono in via prevalente l'attività di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative, ma intendono contribuire all'affermazione della professione stessa e sostenere l'accrescimento della propria cultura professionale e gli scopi dell'Associazione, indicati nel presente Statuto;
- b) sono in possesso dei requisiti morali richiesti dallo Statuto;
- c) presentano domanda di ammissione all'Associazione ai sensi del successivo art. 8.

Gli Associati Sostenitori non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Possono ricoprire la qualifica di Associati Onorari coloro che hanno raggiunto posizioni d'indiscusso prestigio nel campo accademico, legislativo e professionale, in materia civile, amministrativa, fiscale e tributaria, nonché chi ha rivestito per diversi mandati ruoli di rilievo all'interno dell'Associazione, accumulando esperienza, distinguendosi per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata.

La qualifica di Associato Onorario è deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale provvederà a inoltrare all'interessato comunicazione scritta e motivata. La qualifica di Associato Onorario, se accettata, è a tempo indeterminato, o fino a revoca che sarà deliberata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento annuale della quota associativa ordinaria. E' comunque ammesso il versamento di un contributo volontario.

Gli Associati Onorari non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Adesione -

Le domande d'iscrizione devono essere presentate alla Sede Nazionale. Il Presidente Nazionale, esaminata la richiesta, trasmette la documentazione al Presidente della Sezione Provinciale di residenza dell'interessato, se persona fisica, o della sede legale se persona giuridica, al fine del rilascio del nulla osta. L'iscrizione si perfeziona con l'annotazione nel Libro Soci a cura della Presidenza Nazionale che, ogni tre mesi, invia la lista dei nuovi iscritti al Presidente della Sezione Provinciale, affinché venga aggiornato l'elenco degli Associati della sua Sezione.

In caso di diniego del nulla osta, è ammesso ricorso da parte dell'interessato al Consiglio Direttivo Nazionale, che giudica inappellabilmente. Detto ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione della mancata iscrizione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata.

Gli Associati che intendono iscriversi presso Ordini, Collegi e Associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività simili, devono riferirlo per iscritto al Consiglio di Sezione Provinciale che, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. L'iscritto in Ordini, Collegi e Associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività simili, non può ricoprire cariche nell'ambito degli Organi Associativi.

Libro Verbali Assemblee Nazionali

L'adesione all'Associazione è annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi alla Sede Nazionale e alla Sezione Provinciale di appartenenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.

Art. 9 – Diritti e Doveri degli iscritti -

Diritti.

Gli iscritti in regola con la quota associativa hanno diritto di fruire dei vantaggi derivanti dall'attività dell'Associazione e beneficiare del raggiungimento degli obiettivi come definiti dall'art. 4 del presente Statuto.

Doveri.

Gli iscritti sono tenuti:

- a) all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- b) ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'Associazione e che siano in contrasto con gli scopi e gli obiettivi della stessa o che possano lederne l'immagine e la credibilità;
- c) all'osservanza dei principi dell'etica professionale e della deontologia, anche per come disciplinati dal Codice Deontologico e di Condotta;
- d) al versamento della quota associativa nella misura, con le modalità ed entro i termini stabiliti ogni anno dall'Assemblea Nazionale. L'iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade da qualsiasi incarico, anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito di comunicazione di formale messa in mora;
- e) alla partecipazione a percorsi di formazione e aggiornamento secondo modalità stabilite da apposito regolamento;
- f) a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela dei terzi.

Art. 10 - Perdita dei requisiti e Cancellazione -

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per espulsione, per comportamento indecoroso o per gravi inadempienze statutarie;
- c) per morosità. L'iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini, decade da qualsiasi incarico anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito della comunicazione di formale messa in mora;
- d) per decesso, se persona fisica, o cancellazione dal Registro Imprese, se società o ditta individuale;
- e) per assunzione di cariche elettive in Ordini, Collegi e Associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività similari;
- f) per interdizione, inabilitazione o condanna definitiva a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art.11 - Struttura ed Organi -

L'Associazione è strutturata in Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale
- b) l'Assemblea Nazionale
- c) il Presidente Nazionale
- d) il Consiglio Direttivo Nazionale
- e) il Collegio Nazionale dei Probiviri
- f) il Collegio Nazionale dei Revisori
- g) il Comitato di Sorveglianza

Libro Verbali Assemblee Nazionali



Sono Organi Regionali:

- a) il Coordinamento Regionale
- b) il Coordinatore Regionale

Sono Organi Provinciali:

- a) la Sezione Provinciale
- b) l'Assemblea della Sezione Provinciale
- c) il Presidente della Sezione Provinciale
- d) il Consiglio della Sezione Provinciale
- e) il Collegio Provinciale dei Revisori
- f) il Collegio Provinciale dei Probiviri

Art. 12 - Congresso Nazionale -

Il Congresso Nazionale è l'Organo deliberante che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi dell'Associazione per mezzo degli Organi esecutivi. In particolare:

- a) prende atto del rendiconto morale, politico e finanziario del Presidente uscente e della relazione tecnico - contabile predisposta dal Collegio dei Revisori uscente;
- b) elegge il Presidente Nazionale, condividendone l'indirizzo politico sindacale, tra gli Associati che hanno i seguenti requisiti:
 - appartenenza all'Associazione da almeno cinque anni;
 - non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- c) elegge parte dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale come stabilito dal successivo art. 19;
- d) elegge i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori e del Comitato di Sorveglianza.

Art. 13 - Convocazione del Congresso Nazionale -

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto in via ordinaria ogni quattro anni.

La data, la località e l'ordine del giorno vengono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno novanta giorni prima.

Le modalità di svolgimento del Congresso Nazionale sono stabilite dal regolamento congressuale approvato dall'Assemblea Nazionale.

Il Congresso Nazionale è valido quando vi sia rappresentato il 75% dei delegati in prima convocazione e la maggioranza dei delegati in seconda convocazione.

Il Congresso è aperto dal Presidente della Sezione Provinciale ospitante.

Le votazioni congressuali hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità fissate dal presente Statuto e dal regolamento congressuale.

In caso di dimissioni, d'impedimento permanente o di decadenza del Presidente Nazionale, il Comitato di Sorveglianza chiede al Presidente del Collegio dei Revisori la convocazione del Congresso Straordinario, con le stesse modalità del Congresso Nazionale Ordinario.

Art. 14 - Composizione del Congresso Nazionale -

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dalle Sezioni Provinciali secondo il regolamento congressuale.

A tal fine, il numero degli iscritti è quello risultante alla Sede Nazionale nei tre mesi precedenti a quello in cui si tiene il Congresso, per i quali sia stato regolarmente comprovato il versamento della quota associativa annuale, il cui termine di versamento sia già scaduto alla data di convocazione del Congresso.

Art. 15 - Modalità per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale

Per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale, le Sezioni Provinciali devono indire un'assemblea di tutti i loro iscritti almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del Congresso.

Per le operazioni elettorali i Presidenti delle Sezioni Provinciali, dopo aver nominato uno o più scrutatori, consegneranno a ciascun avente diritto una scheda in cui potranno essere indicati tanti nominativi quanti sono i delegati da eleggere.

Saranno eletti delegati effettivi coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino a coprire il numero dei delegati assegnati; gli altri Associati votati formeranno, nell'ordine, la graduatoria dei supplenti.

I nominativi dei delegati eletti dovranno essere comunicati alla Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale almeno trenta giorni prima dell'inizio del Congresso.

Art. 16 - Non cumulabilità delle deleghe -

In caso d'impossibilità del delegato effettivo, subentra il primo dei delegati supplenti.

Ciascun delegato al Congresso può essere titolare, oltre che della propria, di una sola altra delega che dovrà essere conferita esclusivamente da altro delegato della stessa Sezione Provinciale o, in mancanza, da delegato di Sezioni Provinciali della stessa regione.

Art. 17 - Assemblea Nazionale -

L'assemblea Nazionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dai Coordinatori Regionali. E' convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale e presieduta dal Presidente Nazionale e dovrà riunirsi almeno ogni sei mesi.

La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta certificata, almeno quindici giorni prima della data della seduta.

Tuttavia, in casi di eccezionale urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni e le comunicazioni devono essere fatte con fax o posta certificata o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale, in prima convocazione, sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con qualsiasi numero degli aventi diritto. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

La delibera di modifica dello Statuto è valida quando l'Assemblea Nazionale è costituita, anche in seconda convocazione, dalla maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea Nazionale che decide sullo scioglimento dell'Associazione è regolarmente costituita se vi partecipano, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole sempre di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano anche i membri del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

La partecipazione dei Presidenti delle Sezioni Provinciali o loro delegati all'Assemblea Nazionale darà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno a carico della propria Sezione Provinciale. Per le Sezioni Provinciali con un numero d'iscritti inferiori a trenta, le spese saranno rimborsate dalla Tesoreria Nazionale.

La partecipazione dei Coordinatori Regionali darà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno a carico della Tesoreria Nazionale.

I rimborsi effettuati dalla Tesoreria Nazionale saranno determinati da apposito regolamento.

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea Nazionale -

I compiti dell'Assemblea Nazionale sono i seguenti:

- a) approvare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, i bilanci e i rendiconti finanziari annuali, nonché la relazione programmatica annuale predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e illustrata dal Presidente, prendendo atto della relazione annuale del Collegio dei

Libro Verbali Assemblee Nazionali

Revisori. E' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano;

- b) deliberare la misura annua della quota degli Associati Ordinari e dei contributi associativi degli Associati Sostenitori, nonché prevedere i termini del versamento;
- c) deliberare i ristorni alle Sezioni Provinciali, commisurati alle risultanze dei bilanci preventivo e consuntivo nazionali approvati e sulla base dello specifico regolamento;
- d) deliberare annualmente l'entità dei rimborsi spettanti a coloro che ricevono incarichi dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) approvare il regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale, il regolamento che determina i requisiti dei nuovi iscritti, nonché qualsiasi regolamento sia ritenuto utile o necessario allo svolgimento dell'attività associativa;
- f) deliberare sulle modifiche del Codice Deontologico e di Condotta e dei Parametri per la determinazione dei compensi professionali;
- g) deliberare il compenso per il Consiglio Direttivo Nazionale e per il Collegio dei Revisori e l'eventuale compenso per gli altri Organi Nazionali;
- h) deliberare le modificazioni dello Statuto Nazionale, nonché la redazione dello Schema di Statuto delle Sezioni Provinciali e le sue eventuali successive rettifiche;
- i) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'istituzione di fondazioni, comitati, società o enti ritenuti utili, o necessari, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, nominandone i componenti, o quota parte di essi, e approvando i relativi regolamenti o statuti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- j) eleggere il Collegio dei Revisori degli enti e società di cui alla precedente lettera i);
- k) conferire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la carica di Presidente Onorario e la qualifica di Associato Onorario e attribuire al Consiglio Direttivo Nazionale la facoltà di affidare loro specifici incarichi;
- l) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la compravendita d'immobili;
- m) deliberare la decadenza del Presidente Nazionale su proposta del Comitato di Sorveglianza;
- n) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale uscente, il numero dei membri del futuro Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19;
- o) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere del Comitato di Sorveglianza, l'eventuale decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio medesimo eletti dal Congresso Nazionale.

Art. 19 - Consiglio Direttivo Nazionale -

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo tecnico-esecutivo-gestionale dell'Associazione.

E' presieduto dal Presidente Nazionale.

Esso è composto da un numero di membri compreso tra sette e undici, incluso il Presidente; è comunque sempre di numero dispari. Dura in carica quattro anni.

Oltre al Presidente Nazionale, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale:

- 4 consiglieri nominati dal Presidente Nazionale e 2 consiglieri eletti dal Congresso Nazionale, se il Consiglio si compone di sette membri;
- 5 consiglieri nominati dal Presidente e 3 eletti dal Congresso Nazionale se il Consiglio si compone di 9 membri;
- 6 consiglieri nominati dal Presidente Nazionale e 4 eletti dal Congresso Nazionale se il Consiglio si compone di 11 membri.

In caso di decadenza ai sensi dell'art. 10 di uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletto dal Congresso Nazionale, subentra il primo dei non eletti secondo le disposizioni degli artt. 31 e 32.

Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dal Congresso assuma comportamenti palesemente ostativi nei confronti del lavoro del Consiglio, sia inerte o inadempiente rispetto agli incarichi affidatigli, ciò dev'essere rilevato dalla maggioranza più un membro del Consiglio medesimo e segnalato per iscritto al Comitato di Sorveglianza, al fine della sua eventuale rimozione. Il Comitato di Sorveglianza, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione e dopo aver sentito il Consigliere,

Libro Verbali Assemblee Nazionali

esprime parere scritto, motivato e vincolante. Nel caso in cui tale parere sia favorevole alla rimozione del Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea Nazionale al fine di deliberarne la decadenza e procedere alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale convocato dal Presidente Nazionale di norma dovrà riunirsi almeno ogni due mesi. La convocazione deve essere fatta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o fax o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Tuttavia, in casi di motivata ed eccezionale urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni e la comunicazione deve essere fatta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della riunione nonché dell'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale può essere richiesta al Presidente Nazionale, per iscritto e con l'indicazione dell'ordine del giorno, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Comitato di Sorveglianza. In tal caso, la riunione deve essere convocata nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato di Sorveglianza, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori e il Presidente Onorario se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, purché risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire al dibattito e di poter ricevere, visionare, trasmettere la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

In presenza di tali requisiti le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente Nazionale e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'assenza ingiustificata e/o arbitraria di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale per due sedute consecutive, comporta la decadenza automatica e la sostituzione ai sensi dell'art. 32.

La partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale dà diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dal regolamento.


La sede del Consiglio Direttivo Nazionale è presso la Sede Nazionale dell'Associazione; le riunioni possono svolgersi presso qualsiasi luogo in Italia.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale -

Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) assicurare la direzione quotidiana dell'attività e deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
- b) approvare entro il 31 marzo di ogni anno la bozza di bilancio preventivo, predisposta dal Tesoriere, relativa all'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
- c) approvare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere, relativo all'esercizio precedente e stilare la relazione programmatica, da sottoporre all'Assemblea Nazionale. Il Bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro i quindici giorni successivi al Collegio Nazionale dei Revisori;
- d) provvedere al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell'Associazione, anche conferendo incarichi esterni; ovunque sia prevista la presenza dell'Associazione;
- e) proporre all'Assemblea Nazionale la costituzione di fondazioni, comitati, società, enti utili o necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- f) nominare, se previsti, i membri di propria competenza nelle fondazioni, enti o società di cui alla precedente lettera e);
- g) istituire commissioni per l'analisi, lo studio e la trattazione di specifiche attività, funzioni e argomenti, stabilendone la composizione, le norme comportamentali e la durata;
- h) promuovere e tenere contatti con le altre associazioni e professioni affini;

Libro Verbali Assemblee Nazionali

- 
- 
- i) invitare alle proprie riunioni, qualora se ne rilevi la necessità, qualsiasi Associato e qualsiasi esperto nelle materie oggetto di discussione, con il solo diritto di parola;
 - j) nominare il direttore e il responsabile del comitato di redazione dell'Organo di stampa, scegliendo, di preferenza, fra gli iscritti all'Associazione;
 - k) convocare il Congresso Nazionale Ordinario;
 - l) convocare l'Assemblea Nazionale;
 - m) mantenere i contatti con le Sezioni Provinciali e i Coordinamenti Regionali e vigilare sulle loro attività;
 - n) proporre all'Assemblea Nazionale l'approvazione dello schema di Statuto delle Sezioni Provinciali, nonché le eventuali successive modifiche;
 - o) amministrare il patrimonio sociale;
 - p) deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale dipendente, che il Presidente Nazionale provvederà a formalizzare;
 - q) emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Associazione;
 - r) giudicare, in primo grado, sulle controversie tra associati appartenenti a diverse Sezioni Provinciali;
 - s) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego del nulla osta all'iscrizione, emessi dalle Sezioni Provinciali;
 - t) convocare i Responsabili delle Sezioni Provinciali per la costituzione del Coordinamento Regionale;
 - u) deliberare l'aggregazione delle Sezioni Provinciali, ove ne ricorrano le condizioni;
 - v) proporre all'Assemblea Nazionale la carica di Presidente Onorario e la qualifica di Associato Onorario attribuendogli eventuali incarichi specifici;
 - w) accertare la decadenza e deliberare la cancellazione dell'Associato, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 10;
 - x) proporre all'Assemblea Nazionale che precede la convocazione del Congresso Nazionale il numero dei membri del futuro Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19;
 - y) convocare l'Assemblea della Sezione Provinciale nel caso di perdurante inattività della stessa, anche per come specificato nel regolamento per l'armonizzazione dei comportamenti e dei rapporti tra le sezioni provinciali e la Sede Nazionale.

Art. 21 - Presidente Nazionale -

Il Presidente Nazionale presiede l'Assemblea Nazionale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Con il Consiglio Direttivo Nazionale dirige l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto delle linee programmatiche e dell'indirizzo politico – amministrativo approvati dal Congresso Nazionale.

Provvede all'attuazione di tutte le delibere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

Nomina i membri del Consiglio Nazionale di sua competenza, come previsto dall'art 19.

Può provvedere alla revoca e alla sostituzione dei membri da lui nominati nel Consiglio Direttivo Nazionale, previa motivazione scritta e sentito il parere non vincolante del Comitato di Sorveglianza. Il verificarsi di tale evento comporterà l'obbligo di comunicazione in forma scritta ai Presidenti Provinciali e ai Coordinatori Regionali, con l'indicazione del nome del consigliere revocato e quello del nuovo consigliere.

Nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, anche in caso di sostituzione degli stessi.

Art. 22 - Vice Presidente -

E' nominato dal Presidente Nazionale fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Libro Verbali Assemblee Nazionali

Coadiuvare il Presidente nell'adempimento del suo incarico e lo sostituisce, assumendone le funzioni solo per l'ordinaria amministrazione, in caso di decadenza, dimissioni, vacanza o impossibilità temporanea di esercizio.

Art. 23 - Segretario -

Il Segretario è nominato dal Presidente Nazionale fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Rientrano tra i compiti del Segretario:

- a) svolgere la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'Associazione;
- c) predisporre e verificare, in collaborazione con il Presidente Nazionale, l'aggiornamento del libro Soci e inoltrare periodicamente ai Presidenti delle Sezioni Provinciali l'elenco degli Associati iscritti presso la loro Sezione;
- d) curare, di concerto con la Presidenza Nazionale e la Tesoreria Nazionale, l'archiviazione e gli adempimenti pertinenti i contratti e le convenzioni stipulate dall'Associazione;
- e) raccogliere e nominativi dei delegati eletti al Congresso Nazionale per le operazioni relative alla celebrazione del Congresso stesso;
- f) partecipare di diritto alla Commissione "Rapporti socio politici".

Art. 24 - Tesoriere -

Il Tesoriere è nominato dal Presidente Nazionale fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Rientrano tra i compiti del Tesoriere:

- a) redigere il bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo da porre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) occuparsi delle aperture e delle chiusure dei conti correnti e di ogni tipo di rapporto finanziario, sulla base di apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) accertare e incassare i proventi e le quote associative con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale e disporre i pagamenti;
- d) predisporre la tenuta della contabilità istituzionale a norma di legge;
- e) provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative alle entrate e alle uscite dell'Associazione, al recupero delle quote associative pregresse con i mezzi che, congiuntamente al Consiglio Direttivo Nazionale, si riterranno più opportuni;
- f) curare l'aggiornamento del rendiconto delle quote associative da inviare alle Sezioni Provinciali con cadenza almeno trimestrale;

Le Sezioni Provinciali, qualora incassino quote associative per conto dei propri iscritti, provvederanno a inoltrarle alla Tesoreria Nazionale.

Art. 25 - Uffici della Sede Nazionale -

Gli Uffici della Sede Nazionale sono posti sotto il diretto coordinamento e controllo del Presidente Nazionale, o suo delegato, che ne cura e ne coordina il lavoro.

Gli uffici della Sede Nazionale possono essere utilizzati dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale per le proprie funzioni e gli incarichi derivanti dal mandato ricevuto.

Art. 26 - Commissioni Permanenti -

Sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti:

1. Rapporti socio-politici

Cura i rapporti col Governo, con tutte le forze parlamentari e con le Istituzioni pubbliche italiane ed europee, operando nell'interesse dell'Associazione.

2. Formazione

Libro Verbali Assemblee Nazionali

Verifica l'attuazione del regolamento sulla formazione tributaria permanente, anche proponendo eventuale modifiche e implementazioni allo stesso.

Ogni Commissione deve relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività svolte. Tali relazioni saranno portate a conoscenza della prima Assemblea Nazionale.
I membri delle Commissioni decadono con il termine del mandato del Presidente Nazionale.

Art. 27 - Collegio Nazionale dei Proviviri -

Il Collegio Nazionale dei Proviviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti all'Associazione.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

In caso di impedimento permanente o di decadenza di un membro effettivo, questo viene sostituito dal primo nella graduatoria dei supplenti ai sensi dell'art. 32.

Le riunioni del Collegio, convocate dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni del Collegio, ai membri spetta il rimborso delle spese documentate di trasferta.

Qualora il procedimento interessi un componente del Collegio, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

La sede del Collegio è presso la Sede Nazionale dell'Associazione.

Art. 28 - Compiti del Collegio Nazionale dei Proviviri -

Il Collegio Nazionale dei Proviviri giudica:

- a) in unico grado, in merito ai provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 20 lettera q);
- b) in secondo grado, in merito ai provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 20 lettere r) e s) e in merito ai provvedimenti emessi dai Collegi dei Proviviri delle Sezioni provinciali.

Assume le funzioni e svolge i compiti assegnati dallo Statuto Provinciale al Collegio Provinciale dei Proviviri, nel caso in cui nella Sezione Provinciale tale Organo non risulti costituito.

Giudica, inoltre, sulle controversie tra le Sezioni Provinciali, tra queste e i Coordinamenti Regionali, tra queste, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale.

Riceve ed esamina le candidature alle cariche associative come da regolamento congressuale.

La procedura da seguire dinanzi al Collegio Nazionale dei Proviviri è normata da apposito regolamento.

Art. 29 - Collegio Nazionale dei Revisori -

Il Collegio Nazionale dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale, tra gli iscritti all'Associazione. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

In caso di dimissioni, impedimento, assenza arbitraria e/o ingiustificata e/o perdita della qualifica di associato da parte di un membro, si procederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 32.

Le riunioni del Collegio, convocate dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima, sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Per le riunioni del Collegio, ai membri spetta il rimborso delle spese documentate di trasferta.

La sede del Collegio è presso la Sede Nazionale dell'Associazione.

Art. 30 - Funzioni del Collegio Nazionale dei Revisori -

Al Collegio Nazionale dei Revisori competono le attribuzioni e i compiti previsti dal Codice Civile.

I Revisori, in particolare, provvedono, almeno ogni tre mesi, al controllo della gestione e ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e della documentazione contabile. Inoltre, predispongono la relazione al bilancio consuntivo che deve essere presentata all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione dello stesso.

Presentano, altresì, al Congresso Nazionale una relazione tecnico-contabile sull'attività svolta dall'Associazione.



Art. 31 - Comitato di Sorveglianza -

Comitato di Sorveglianza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti all'Associazione.

La prima riunione, per l'elezione del Presidente del Comitato, è convocata dal Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla celebrazione del Congresso Nazionale.

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e di ogni seduta deve essere redatto il verbale.

La convocazione deve essere fatta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Tuttavia, in casi di motivata ed eccezionale urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni e la comunicazione deve essere fatta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o telegramma.

Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

La sede del Comitato è presso la Sede Nazionale dell'Associazione.

Per le riunioni del Comitato, ai membri spetta il rimborso delle spese documentate di trasferta.

Compiti del Comitato di Sorveglianza sono:

- verificare l'attuazione del programma approvato dal Congresso Nazionale;
- rilevare eventuali ritardi e sollecitare il Presidente Nazionale al rispetto delle linee programmatiche;
- relazionare all'Assemblea Nazionale ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- dopo tre solleciti disattesi dal Presidente Nazionale, convocare l'Assemblea Nazionale al fine di deliberare la decadenza del Presidente stesso;
- chiedere al Presidente del Collegio dei Revisori, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza del Presidente Nazionale, la convocazione del Congresso Straordinario, con le stesse modalità del Congresso Nazionale Ordinario;
- accertare le cause di decadenza ex art.10 dei Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso Nazionale e avviare la procedura di sostituzione ai sensi del successivo art. 32;
- esprimere parere vincolante sulla richiesta da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di valutare la decadenza e l'eventuale rimozione di un suo componente eletto dal Congresso Nazionale.

Art. 32 - Modalità di sostituzione dei membri degli Organi Associativi-

La sostituzione di uno o più membri degli Organi Associativi, ove non espressamente previsto negli articoli precedenti, viene così regolamentata:

- 1) per i membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dal Congresso Nazionale, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano di iscrizione all'associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano in età;
- 2) per i membri di tutti gli altri Organi Associativi eletti dal Congresso Nazionale subentrano i supplenti in base alle preferenze ottenute; in caso di parità di voti, subentra il più anziano di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano in età.

Qualora non sia possibile attuare la sopra descritta procedura, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà, senza indugio, a convocare l'Assemblea Nazionale per la cooptazione del membro da sostituire.

Art. 33 - Incompatibilità -

Sono incompatibili tra loro tutte le cariche relative agli Organi Nazionali di cui all'art. 11 dalla lettera c) alla lettera g).

Sono altresì incompatibili le cariche di:

- membro del Consiglio Direttivo Nazionale con Coordinatore Regionale e/o Presidente di Sezione Provinciale;

Libro Verbali Assemblee Nazionali



- membro del Consiglio Direttivo Nazionale e amministratori di società e fondazioni di diretta emanazione e/o partecipate dall'Associazione.

Non possono essere eletti o nominati negli Organi dell'Associazione e se eletti decadono, coloro per i quali ricorrano le condizioni di cui alla lett. e) dell'art. 10; inoltre l'iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini, decade da qualsiasi incarico, anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito della comunicazione di formale messa in mora.

Non possono essere eletti membri del Collegio dei Revisori, membri del Comitato di Sorveglianza e membri del Collegio dei Proviviri, coloro che siano in rapporto di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado o, in generale, che abbiano legami che possono compromettere l'imparzialità e l'indipendenza rispetto ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 34 - Durata Cariche -

I seguenti organi dell'Associazione:

- Presidente Nazionale
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Collegio Nazionale dei Proviviri
- Collegio Nazionale dei Revisori
- Comitato di Sorveglianza

durano in carica quattro anni e sono rieletti o rinominati nella stessa funzione per non più di due mandati consecutivi, anche se non completati.

Art. 35 - Sezioni Provinciali -

Gli iscritti all'Associazione costituiscono le Sezioni Provinciali.

Nelle province in cui la Sezione non può essere costituita per mancato raggiungimento del numero minimo di cinque Associati, gli interessati devono iscriversi alla Sezione Provinciale confinante.

Nel caso sia impossibile costituire tutti gli Organi Associativi provinciali, le Sezioni Provinciali possono costituire un unico raggruppamento, con una o più province confinanti nell'ambito della stessa regione, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Entro sessanta giorni dalla loro costituzione, le Sezioni Provinciali devono inviare al Consiglio Direttivo Nazionale copia dello Statuto della Sezione Provinciale conforme allo schema di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo provinciale competente.

Le Sezioni Provinciali hanno autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Devono seguire le linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Devono, inoltre, presentare annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto finanziario approvato dall'Assemblea Provinciale degli Associati.

Possono decidere che i propri iscritti versino quote aggiuntive finalizzate a un più ricco svolgimento di attività associative locali.

I rapporti tra l'Associazione Nazionale e le Sezioni Provinciali sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, anche dal "Regolamento per l'armonizzazione dei rapporti tra le Sedi Provinciali e la Sede Nazionale"

Art. 36 - Coordinamento Regionale e Coordinatore regionale -

Le Sezioni Provinciali di ogni regione costituiscono il Coordinamento Regionale e nominano il Coordinatore Regionale che viene scelto tra i Presidenti Provinciali, o i candidati da questi proposti.

Il Coordinatore Regionale ha i seguenti compiti:

- a) presiedere, coordinare e redigere i verbali delle riunioni del Coordinamento Regionale;
- b) fungere da collegamento tra le Sezioni Provinciali, il Coordinamento Regionale e il Consiglio Direttivo Nazionale per problematiche regionali;
- c) rappresentare le Sezioni Provinciali e il Coordinamento Regionale presso gli Enti e le Istituzioni regionali;

Libro Verbali Assemblee Nazionali



- d) ricoprire il ruolo informativo delle iniziative del Coordinamento Regionale, fungendo da collettore, divulgatore e portavoce delle stesse;
- e) sovrintendere i tempi, le modalità d'attuazione e l'impiego delle risorse assegnate dalle Sezioni Provinciali e dal Consiglio Direttivo Nazionale al Coordinamento Regionale, per la realizzazione delle iniziative regionali, dandone rendicontazione alle Sezioni Provinciali;
- f) ricercare e creare le migliori condizioni organizzative di collaborazione fra le Sezioni Provinciali e fungere da negoziatore per il superamento di eventuali divergenze operative.

Il Coordinatore Regionale dura in carica due anni ed è rieleggibile.
 Al Coordinatore Regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni e, se preventivamente stabilito dal Coordinamento Regionale, un compenso per singole iniziative regionali, entrambi da imputare allo specifico fondo costituito con risorse assegnate dalle Sezioni Provinciali.

Il Coordinatore Regionale risponde in proprio delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, se non deliberate dal Coordinamento Regionale di appartenenza.

In mancanza di una sede propria, tutta la documentazione indirizzata al Coordinamento Regionale, dovrà essere inviata all'indirizzo del Coordinatore Regionale.

Entro trenta giorni dalla costituzione del Coordinamento Regionale, il Coordinatore Regionale nominato dovrà trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale copia del verbale del Coordinamento Regionale relativo alla sua costituzione e alla sua nomina.

In caso di decadenza ex art. 10, i Presidenti Provinciali devono, senza indugio, riunirsi per la nomina del nuovo Coordinatore Regionale.

Art. 37 - Presidente Onorario -

L'Assemblea Nazionale ha facoltà di eleggere il Presidente Onorario tra coloro che hanno rivestito la carica di Presidente Nazionale.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze.

Può svolgere specifici incarichi se affidatigli dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 38 - Clausola compromissoria -

Tutti gli iscritti sono tenuti a demandare agli Organi Associativi specificatamente preposti, ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta dell'interessato, potrà, di volta in volta, decidere insindacabilmente se autorizzare l'iscritto ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con esonero dell'osservanza della presente clausola compromissoria.

Art. 39 - Sanzioni disciplinari -

Il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto delle inadempienze degli Associati alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, e dal comportamento non conforme alla deontologia o gravemente lesivo dell'etica e dei doveri professionali, anche per come disciplinato dal Codice Deontologico e di Condotta. Può adottare, secondo la gravità della mancanza, l'espulsione dell'iscritto o la sospensione cautelativa per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di mancanza particolarmente lieve può essere adottata l'ammonizione o la censura scritta. In caso d'interdizione, inabilitazione o condanna definitiva a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il Consiglio Direttivo Nazionale dichiara la decadenza dell'Associato da ogni incarico ricoperto e dall'iscrizione all'Associazione.

La procedura disciplinare è normata da apposito regolamento.

Art. 40 -Scioglimento -

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- a) per un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione stessa;
- b) per il raggiungimento di tutte le finalità istituzionali;

Libro Verbali Assemblee Nazionali

- c) per l'impossibilità di raggiungere le finalità istituzionali;
- d) per mancanza di numero di Associati;
- e) per qualsiasi altra causa o motivo deliberati dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale che decide sullo scioglimento dell'Associazione è regolarmente costituita se vi partecipano, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole sempre di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

La stessa Assemblea nomina il Collegio dei Liquidatori, composto da tre membri, che provvederà alla liquidazione del patrimonio associativo e alla sua devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

Art. 41 - Disposizioni finali e transitorie -

1) Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale;

2) il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, eletti per la prima volta con le modalità stabilite nel presente Statuto, dev'essere deliberato dall'Assemblea Nazionale che approva lo Statuto medesimo, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale in carica;

3) entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, tutte le Sezioni Provinciali devono trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale il verbale dell'Assemblea Provinciale che approva l'adeguamento del nuovo schema di Statuto della Sezione Provinciale;

4) i procedimenti disciplinari in corso alla data di elezione del Collegio dei Provisori, devono essere presi in carica dal Collegio neo-eletto. Il Presidente del Collegio uscente dovrà consegnare al nuovo Presidente tutta la documentazione inerente i procedimenti pendenti, entro dieci giorni dall'insediamento. I termini residuali per l'emissione dei relativi provvedimenti, decorrono trascorsi dieci giorni dal ricevimento della documentazione.

Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 39, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 37 dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 1° ottobre 2015;

5) con riferimento alle incompatibilità di cui all'art. 8, sono fatte salve le cariche a livello regionale e provinciale degli iscritti in Ordini, Collegi o Associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività similari, alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Tali cariche potranno anche essere successivamente rinnovate;

6) fino all'emanazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continueranno ad applicarsi i precedenti regolamenti, ove esistenti;

7) approvato il presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale convocherà, senza indugio, il Congresso Nazionale Straordinario per rendere operative le nuove modalità di elezione degli Organi Associativi. Fino alla celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario, il Consiglio Direttivo Nazionale rimarrà in carica con pieni poteri.

Repertorio N. 691

ESTRATTO

Io sottoscritta dott.ssa SILVIA CIMINELLI, Notaio in Roma, con studio in Via Appia Nuova n. 59, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che il presente estratto, composto di n. 15 (quindici) fogli escluso il presente, è conforme a quanto leggesi dalla pagina numero 29 (ventinove), alla pagina numero 43 (quarantatre), consecutive tra loro, del Libro "VERBALI ASSEMBLEE NAZIONALI" della "A.N.C.O.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi", con sede in Roma (RM) in Via La Spezia n. 74, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05877481001, REA n. RM-978721, vidimato prima dell'uso dal Notaio Vincenzo Maria De Sio di San Benedetto del Tronto in data 5 settembre 2019, Rep.n. 7440, ed a me esibito dalla Signora Pica Martina, nata a Roma il 26 settembre 1996, la quale, da me ammonita sulle responsabilità previste dalla legge in caso di esibizione di documenti falsi o alterati, dichiara che il suddetto libro è regolarmente tenuto ed ed alla stessa restituito dopo la presente rilevazione.

Si rilascia per gli usi di legge.

In Roma, nel mio studio, 1 (uno) ottobre 2020 (duemilaventi).

Silvia Ciminelli

